

**Laicità "positiva" e crocifisso nelle aule scolastiche:
incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione**

di Barbara Randazzo *
(29 giugno 2004)

Da qualche tempo ormai si discute della presenza nei luoghi pubblici dei simboli religiosi e i toni accesi, talvolta aspri, del dibattito suggerivano una certa prudenza nel prendervi parte, ma certo propizia è l'occasione che viene dalla questione di costituzionalità sollevata dal T.A.R. del Veneto (ord. 14 gennaio 2004, n. 56) che fissa un oggetto e un caso preciso sul quale ragionare: l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Com'è noto, la questione, sollevata in riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, ha ad oggetto gli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*), come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e l'art. 676 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965.

Prima di entrare nel cuore del discorso mi siano concesse alcune osservazioni preliminari, volte a chiarire i termini della questione.

Anzitutto una premessa sui simboli religiosi ed in particolare sul crocifisso e sul velo. Non intendo tentare qui di definire quale significato abbiano, intento che trascenderebbe lo spazio di questo breve intervento, intendo invece sottolineare che non se ne può parlare se non in quanto simboli *religiosi* e che è consigliabile considerarli distintamente. Il crocifisso e il velo, per riferirsi ai due simboli al centro della contesa, mettono in gioco in modo diverso i beni costituzionali coinvolti: il primo insiste sul principio di separazione-distinzione degli ordini che deve caratterizzare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, il secondo sul diritto all'identità personale (e ciò anche quando sia portato da pubblici impiegati nell'esercizio delle funzioni).

La seconda osservazione tocca la laicità, parametro della questione di costituzionalità in esame. E' opportuno chiarirne i contenuti: trattandosi infatti di un concetto notoriamente relativo è possibile discuterne solo con riferimento ad un dato contesto storico e geografico. Dobbiamo perciò ricordare che la nostra laicità comincia a delinearsi nel 1984 con i nuovi accordi concordatari, con l'abrogazione espressa del principio della religione cattolica come religione di Stato e con la stipula delle prime intese che *estendevano* ad alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica, ma tutte appartenenti al ceppo giudaico-cristiano, i benefici già garantiti alla religione di maggioranza. Nel 1989, poi, la Corte ricostruisce per la prima volta il principio supremo di laicità dello Stato, in occasione di una questione sull'ora di religione cattolica nelle scuole pubbliche - come prevista dal nuovo Concordato con norma sindacabile pertanto solo in base ai principi supremi (v. sent. n. 30 del 1971) - e la ricostruisce sulla base degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione che individuano tre principi fondamentali della laicità italiana: 1) il principio di distinzione-separazione degli ordini; 2) il principio di uguaglianza; 3) il principio pattizio. Principi da leggersi *dentro* la definizione che la Corte dà di laicità, che implica cioè "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (v. sent. n. 203 del 1989). E' difficile, almeno mi pare, trovare traccia nel nostro ordinamento di una laicità che solo molto semplificando potrebbe definirsi "alla francese", come dimostra chiaramente lo stesso *Rapporto sulla laicità* della Commissione Stasi. Insomma, la neutralità che si può e si deve pretendere dallo Stato italiano sembra piuttosto quella che impone di garantire pari opportunità alle confessioni religiose, in un rapporto non già di indifferenza, bensì di *equidistanza*, come precisato dallo stesso giudice costituzionale in varie pronunce, con le quali si è ripristinata l'eguaglianza tra i culti "verso l'alto" piuttosto che "verso il basso" (v. sent. n. 440 del 1995), o si sono equiparati trattamenti diversificati, senza far cadere antichi privilegi della confessione cattolica. Con questo non si vuole dare alcun giudizio di valore sulla laicità che si è andata affermando: chi scrive si avvede dei gravi problemi che comporta un simile modo di procedere quanto ad esempio alla ricerca di una nozione di confessione religiosa, dei requisiti e delle condizioni per la stipula delle intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, etc. Si vuole sottolineare una cosa banalissima, e cioè che il diritto è *nella* storia di un Paese e non fuori da essa; per questo le soluzioni adottate in materia di crocifisso da altri tribunali costituzionali ed in particolare da quelli tedesco ed elvetico (BverfGe, primo Senato, 16 maggio 1995 e Trib. fed. elvetico, sent. n. 116 la 252 del 26 settembre

1990) devono tenersi soltanto sullo sfondo.

L'ultima osservazione preliminare verte sugli eventuali profili di inammissibilità della questione sollevata dal Tar del Veneto. A me sembra che l'ordinanza di remissione sia ben costruita, quanto al *thema decidendum* e quanto alla motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza; e perciò, credo, che la Corte si preoccuperà degli aspetti processuali solo qualora non trovasse un accordo sul merito della questione. Sarebbe un peccato che il giudice costituzionale non potesse pronunciarsi su una questione che rientra, direi "per natura", nella sua sfera di competenza.

E veniamo al merito e alle soluzioni possibili.

Mi sembra si possano percorrere sostanzialmente due strade, che muovono da due diverse interpretazioni delle norme indirettamente censurate dal remittente (l'art. 118 r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'art. 119 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C), richiamati dagli artt. 159 e 190 d.lgs. n. 297 del 1994): una interpretazione storica e una interpretazione evolutiva.

Assumere l'interpretazione storica non può che condurre all'accoglimento della questione e perciò alla dichiarazione di incostituzionalità di quelle norme che imponevano l'esposizione del crocifisso accanto alla bandiera e alla foto del Re, in costanza di un confessionismo di Stato che se già non doveva dirsi superato con l'avvento della Costituzione repubblicana, certamente lo è stato con la modifica dei Patti lateranensi del 1984. Ma che questa interpretazione non possa dirsi pacificamente superata lo confermano, tra l'altro, il parere reso nel 1988 dal Consiglio di Stato ("scusabile" perché precedente alla sentenza del 1989 della Corte che ha ricostruito il principio supremo di laicità) e la nota del 2002 del Ministero dell'Istruzione, che ancora ribadisce l'obbligatorietà dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (ma che non è stata pubblicata).

Assumere una interpretazione evolutiva, nel senso di non ritenere più vigente l'obbligo di esposizione del crocifisso, come del resto il buon senso di molti dirigenti scolastici ha nella prassi affermato, condurrebbe invece ad una pronuncia di rigetto interpretativo o di infondatezza per non avere il giudice tentato una interpretazione adeguatrice.

Mi sembra francamente improbabile che il giudice delle leggi entri nel merito per dichiarare semplicemente infondata la questione, smentendo la propria giurisprudenza e "se stessa": come si ricorderà, infatti, nella sala delle udienze della Corte oggi campeggia un dipinto con la Sacra famiglia di Perin del Vaga al posto del crocifisso caduto e mandato a restaurare (v. la dichiarazione dell'allora Presidente Ruperto resa al Corriere della sera del 14 novembre 2001). Se l'organo costituzionale avesse considerato vigente l'obbligo di esposizione del crocifisso non avrebbe certo provveduto ad una simile sostituzione.

E' necessario ora introdurre una precisazione sinora trascurata nel dibattito sul crocifisso: l'incostituzionalità dell'obbligo di affissione, che discende direttamente dalla laicità dello Stato per le ragioni dianzi spiegate, non si traduce automaticamente nel suo contrario e cioè nel divieto di esposizione e nel conseguente obbligo di rimozione.

La laicità affermata dal nostro giudice costituzionale richiede allo Stato di fare un passo indietro per evitare di correre il rischio di identificarsi con una sola confessione religiosa, nel rispetto del principio di separazione degli ordini, ma renderebbe altresì incostituzionale una legge che imponesse un divieto di esposizione, e illegittimo un provvedimento che disponesse l'obbligo di rimozione del crocifisso: ci troveremmo di fronte ad uno Stato che assume una concezione di laicità antireligiosa, concezione che non ci appartiene.

Lo Stato deve lasciare alla libera autodeterminazione delle singole comunità scolastiche - non come espressione della semplice maggioranza, ma nel loro complesso (agli studenti, ai genitori e agli insegnanti di ciascuna classe) - la decisione di esporre il crocifisso, di rimuoverlo o di appendere sulle pareti altri simboli religiosi o areligiosi. Al dirigente scolastico il compito di garante del pluralismo ed il ruolo di mediatore, di autorità terza ed imparziale che, solo come *extrema ratio*, in caso di conflitti insanabili, potrebbe imporre la rimozione dalle pareti scolastiche di tutti i simboli.

La pronuncia additiva o additiva di principio suggerita da Stefano Ceccanti, sebbene pure rispondente alla laicità italiana, avrebbe il difetto, mi sembra, di far gravare sulle spalle della Corte o del legislatore un compito troppo oneroso: quello della individuazione dei diversi simboli religiosi, compito che obbliga ad affrontare preliminarmente l'irrisolto problema di cosa sia religioso e di cosa possa o debba assimilarsi ad esso. Senza dire delle difficoltà che incontrerebbe il Parlamento nell'affrontare una questione del genere, considerati gli ostacoli incontrati dal disegno di legge sulla libertà

religiosa.

Sebbene, a mio avviso giustamente, non siano assunte a sostegno della questione di costituzionalità sollevata dal Tar del Veneto, credo che si debba spendere una parola sulle tesi secondo cui le disposizioni censurate violerebbero la libertà di coscienza e il diritto alla privacy.

Mettere in campo anche qui, con riferimento al crocifisso *nelle scuole pubbliche*, la libertà di coscienza e di formazione della coscienza, come fanno taluni (Di Cosimo, Luther) e come ha fatto lo stesso tribunale costituzionale tedesco nel 1995, mi pare particolarmente rischioso, frutto di una visione individualistica esasperata. Una coscienza si forma e si libera confrontandosi con i riferimenti culturali presenti là dove vive, non già tra le mura spoglie imposte da una falsa neutralizzazione della realtà. L'integrazione culturale e l'educazione alla tolleranza si fanno con la conoscenza del diverso da sé e non lasciando fuori dalla vita comune le differenze. Del resto, lo dice bene il Tribunale costituzionale tedesco nella sentenza sul velo dell'insegnante (BverfGE, decisione n. 2 BvR 1436/02 del 24 settembre 2003): in regime di pluralismo non si può pretendere di essere risparmiati dalle manifestazioni, celebrazioni e simboli religiosi di una fede diversa dalla propria. Salvo, aggiunge chi scrive, trovarsi di fronte un paradosso: il sacrificio delle differenze sull'altare della "garanzia" di un pluralismo costretto a negare se stesso.

Dalla soluzione di riservare alla libera autodeterminazione delle singole classi la scelta degli arredi *non necessari* discenderebbe, mi sembra, anche l'inconferenza della lamentata violazione del diritto alla privacy (Bin, Tosi), dato che la scelta di *esporsi* nel manifestare la propria opinione su questo tema non credo sia cosa molto dissimile da qualunque altra scelta di esternazione di una opinione personale.

In conclusione, dietro alla questione del crocifisso sta, a me pare, quella che Zagrebelsky ha definito come la prima e ultima questione costituzionale, quella della società che vogliamo costruire, della società "che" vogliamo vivere; una società, aggiunge chi scrive, in cui tutte le concezioni della vita, religiose e non, hanno diritto di cittadinanza, ciascuna con il suo patrimonio di valori e di storia.